

L'indimenticabile ruolo dell'elemento psicologico nell'applicazione dell'aggravante della ingente quantità in materia di stupefacenti.

di **Lorenzo Coran**

Sommario: **1.** Cenni introduttivi sull'aggravante della ingente quantità. - **2.** L'imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti (art. 59, co. 2, c.p.). - **3.** L'imputazione soggettiva dell'aggravante dell'ingente quantità - **4.** Il panorama giurisprudenziale in materia: tra pronunce incoraggianti e derive applicative - **5.** Rilievi conclusivi

1. Cenni introduttivi sull'aggravante della ingente quantità

La struttura dell'articolato sistema penale previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, c.d. "*Testo unico degli stupefacenti*") poggia le proprie fondamenta su un terreno tutt'altro che solido. La disciplina approntata per la repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti e psicotrope rappresenta, infatti, il risultato di una "*sussultoria stratificazione di interventi legislativi e giurisprudenziali*"¹, e la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990 ne è un esempio paradigmatico. Tale norma, com'è noto, prevede l'aggravante della c.d. "ingente quantità", disponendo un aumento dalla metà a due terzi delle pene di cui all'art. 73 dello stesso decreto nel caso in cui il fatto riguardi "*quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope*"². È dalla stessa *littera legis* che può

¹ Così, efficacemente, E. MAZZANTI, *Il perimetro del diritto penale degli stupefacenti nelle recenti tendenze giurisprudenziali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, 8, p. 1099. Sul punto si v. anche C. BRAY, *La sopravvivenza dell'aggravante di "ingente quantità" di sostanza stupefacente ex art. 80 co. 2 d.P.R. n. 309/1990 rimessa al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Sist. pen.*, 28 gennaio 2020, il quale osserva che la disciplina penale in materia di stupefacenti "è ormai "cliente" abituale delle Sezioni Unite". In generale, sul tema, si veda F. BAFFI, *Sviluppi normativi, dialogo tra le Corti e oggetto materiale delle condotte incriminate*, in G. INSOLERA, G. SPANGHER, L. DELLA RAGIONE (a cura di), *I reati in materia di stupefacenti. Fattispecie monosoggettive. Criminalità organizzata. Profili processuali*, Milano, 2019, p. 3 ss.

² La norma prevede, poi, che "*la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1*";

evincersi come l'applicazione dell'aggravante sia strettamente dipendente dalla qualificazione – *melius*, dalla quantificazione – dell'aggettivo "ingenti", evidentemente evocativo di un concetto elastico che non trova un riferimento verificabile nella realtà fenomenica e che è rimesso, in definitiva, all'incontrollabile apprezzamento degli organi giudicanti di volta in volta chiamati a giudicare sui casi concreti posti alla loro attenzione. Ciò perché manca, nel testo della norma, qualsiasi riferimento a criteri di valenza oggettiva cui ancorare la valutazione giudiziale, il che ha comportato seri dubbi, puntualmente sollevati dalla dottrina³, in ordine alla compatibilità di una circostanza aggravante così congegnata con le varie componenti del principio costituzionale di legalità, sotto il triplice profilo della precisione, della determinatezza e della tassatività⁴.

Dal canto suo, tuttavia, la giurisprudenza della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sui presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990, pur dovendo fare i conti con un concetto

aggravante, quest'ultima, che sussiste *"se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva"*.

³ V., *inter alia*, G. LEO, *Osservatorio contrasti giurisprudenziali – La nozione di "ingente quantità" in materia di stupefacenti*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 6, p. 692 ss., il quale osserva che *"nel suo significato letterale, l'aggettivo ingente non evoca in assoluto il connotato della straordinarietà, della eccezionalità, di fatto impostando un concetto di relazione senza evocare, nel contempo, il relativo termine di riferimento"*. Più di recente, esprime dubbi di costituzionalità per violazione del principio di tassatività A. CHIBELLI, *La "ingente quantità" di stupefacenti: la "storia senza fine" di un'aggravante al bivio tra legalità in the books e legalità in action*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, 3, p. 143 ss., secondo cui è proprio in tali dubbi che affonda le proprie radici *"[i]l "peccato originale" dal quale discendono, a cascata, tutti i dubbi applicativi ai quali, ormai da anni, la giurisprudenza cerca di dare risposta"*.

⁴ Sulle diverse componenti del principio di legalità, dotato di copertura costituzionale dall'art. 25, co. 2, Cost. (oltre che dall'art. 117 Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, così come costantemente interpretato dalla Corte di Strasburgo), si v. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2023, p. 79 ss., ove si osserva che tale principio *"impone al legislatore un triplice ordine di obblighi: lo vincola a formulare le norme penali nella forma più chiara possibile (principio di precisione), a incriminare solo fatti suscettibili di essere provati nel processo (principio di determinatezza), [...] a formulare le norme incriminatrici in modo rispettoso del divieto di analogia (principio di tassatività)"*. Si tratta, com'è noto, di una ricostruzione non unanimemente accolta, sussistendo ipotesi ricostruttive differenti, che declinano il principio di legalità nei due canoni di tassatività e di determinatezza, interpretati talora come un binomio inscindibile (G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte generale*, Bologna, 2014, p. 85 ss.), talaltra come due concetti differenti, che corrono su binari paralleli (F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2015, p. 61 ss.).

connotato da "irrimediabile imprecisione"⁵, non ha sollevato alcuna questione di legittimità costituzionale⁶, facendosi autonomamente carico di fornire un'interpretazione che riportasse la norma nel perimetro della compatibilità con il principio di legalità. Il cammino, però, si è rivelato tutt'altro che agevole, e l'aggravante della ingente quantità si è trovata ben presto al centro di una lunga e vorticoso *querelle* giurisprudenziale, culminata in ben tre pronunce della Cassazione a Sezioni Unite.⁷

In un primo periodo, coincidente con i primi anni successivi all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309/1990, la giurisprudenza della Cassazione ha mostrato, in molte occasioni, di aderire ad un criterio per così dire "mercantilistico"⁸, ritenendo che fossero da definire "ingenti" i quantitativi che potessero "soddisfare un elevato numero di consumatori" e che avessero la "possibilità di saturare il mercato"⁹. Nel 2000, però, le Sezioni Unite Primavera hanno

⁵ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., p. 87.

⁶ Esemplificativa, in tal senso, è Cass. pen., Sez. IV, 10 luglio 2008, n. 40792, Tsiripidis, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990, formulata dal ricorrente sotto diversi profili (in particolare, in relazione agli artt. 3, 24, co. 2, 25, co. 2 e 111, co. 6, Cost.), osservando che "la scelta del legislatore di evitare più specifiche indicazioni e più precisi parametri valutativi e di limitarsi al richiamo del principio di "ingente quantità", e dunque ad un concetto volutamente ampio, risponde chiaramente all'esigenza di evitare l'introduzione di parametri legali precostituiti che finirebbero con l'impedire al giudice di apprezzare, caso per caso, la ricorrenza dell'aggravante, e quindi di determinare la pena in termini di coerente proporzionalità rispetto alla natura e gravità dei fatti accertati ed alla personalità dei soggetti coinvolti".

⁷ Per una più compiuta ricostruzione di tale percorso si vedano, *ex multis*, G. LEO, *Osservatorio contrasti giurisprudenziali*, cit. e C. BRAY, *Le Sezioni unite stabiliscono in 2 kg di principio attivo il valore oltre cui è integrata l'aggravante dell'ingente quantità di droghe "leggere". Law in action o vulnus alla riserva di legge?*, in *Sist. pen.*, 18 maggio 2020.

⁸ Così G. LEO, *Osservatorio contrasti giurisprudenziali*, cit., *passim*, con un'espressione ripresa più di recente da A. CHIBELLI, *La "ingente quantità" di stupefacenti*, cit., p. 149.

⁹ Così Cass. pen., Sez. IV, 17/05/1996, n. 5865, Nucera. Nello stesso senso si veda altresì Cass. pen., Sez. VI, 02/10/1997, n. 2868, in cui la S.C. ha ulteriormente sostenuto come la nozione di quantità "ingente" fosse da intendersi in senso relativo, "dovendo essere rapportata all'area di mercato considerata in un determinato momento storico e al periodo di tempo necessario per quel mercato di assorbire od esaurire la quantità destinata allo spaccio" e spettando, pertanto, "al giudice del merito stabilire di volta in volta le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata tale saturazione del mercato". In senso conforme anche Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 1996, n. 5007, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1155 ss., nella quale invero la capacità della quantità di stupefacente a "saturare il mercato" compare in via alternativa alla idoneità a "soddisfare le esigenze di un numero assai elevato di tossicodipendenti per un periodo prolungato".

sconfessato tale approccio, ritenendo invece l'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990 *"integrata tutte le volte in cui il quantitativo di sostanza oggetto d'imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, [fosse] tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza"*¹⁰.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera è stato oggetto di un incondizionato accoglimento da parte delle sezioni semplici per circa un decennio, poi venendo, nel 2010, improvvisamente contraddetto dalla sezione sesta della Corte di cassazione che, nel tentativo di restituire un significato il più possibile oggettivo del concetto di "quantità ingente", ha definito quest'ultima come *"il valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti che, in assoluto, può dirsi tale, nel senso di una sua "eccezionale" dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino"*¹¹. Così, per la prima volta, è stato introdotto quale criterio di lettura del concetto di "quantità ingenti", presupposto di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990, il riferimento al "valore ponderale" della sostanza, proprio al dichiarato fine di garantire la compatibilità dell'aggravante in questione con il principio di legalità, presidiato dall'art. 25, co. 2, Cost. La sistematica adozione di detto criterio da parte della sezione sesta della Suprema Corte¹² ha però alimentato

¹⁰ Cass. pen., SS.UU., 21/06/2000, n. 17, Primavera, che hanno enunciato un principio di diritto peraltro anticipato da Cass. pen., Sez. IV, 23/06/1999, n. 11244, Farinatti. Sul punto v. tuttavia G. LEO, *Osservatorio contrasti giurisprudenziali*, cit., il quale osserva come le Sezioni Unite, di fatto, non abbiano realmente abbandonato il "criterio mercantile", sancendo solo il *"passaggio dalla concezione astratta del "mercato" (come gli operatori immaginano che sia) ad una concreta, limitata all'esperienza giudiziale del mercato medesimo"*.

¹¹ Cass. pen., Sez. VI, 02/03/2010, n. 20119, Castrogiovanni.

¹² In tal senso: Cass. pen., Sez. VI, 02/03/2010, n. 20120, Mtumwa; Cass. pen., Sez. VI, 22/06/2010, n. 34370; Cass. pen., Sez. VI, 05/11/2010, n. 9029; Cass. pen., Sez. VI, 09/02/2011, n. 21869. Quanto alla concreta individuazione del "valore ponderale" di riferimento, secondo tale orientamento non potevano definirsi "ingenti" quantitativi di droghe "pesanti" inferiori ai due chilogrammi e quantitativi di droghe "leggere" che non superassero i cinquanta chilogrammi.

un aperto contrasto con l'orientamento della sezione quarta¹³, la quale ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite.¹⁴

Chiamate, quindi, a definire nuovamente il criterio in virtù del quale poter definire "ingente" una determinata quantità di stupefacenti, per gli effetti di cui all'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990, le Sezioni Unite Biondi, sostanzialmente accogliendo l'orientamento della sezione sesta, hanno statuito che l'aggravante della ingente quantità *"non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata"*¹⁵. Le Sezioni Unite, di fatto, hanno esteso il campo di applicazione dei precisi indicatori già previsti dal d.P.R. n.

¹³ Si vedano, per esempio, Cass. pen., Sez. IV, 01/02/2011, n. 9927, Ardizzone e Cass. pen., Sez. IV, 29/09/2011, n. 38794, Galateri Di Genola, in cui la quarta sezione ha rilevato che *"in tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è consentito, pena l'invasione del campo di azione riservato al legislatore, predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2"*.

¹⁴ Nell'ordinanza di rimessione la sezione quarta ha formulato il seguente quesito: *"Se, per il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, si debba fare ricorso al criterio quantitativo con individuazione di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza, ovvero debba aversi riguardo ad altri indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo, e la potenzialità di soddisfare i numerosi consumatori per l'alto numero di dosi ricavabili"* (Cass. pen., Sez. IV, 11/10/2011, n. 38748).

¹⁵ Cass. pen., SS.UU., 24/05/2012, n. 36258, Biondi, in *Diritto penale contemporaneo*, con nota di M. PELAZZA, *"Ingente quantità" di stupefacenti: le Sezioni Unite accolgono il "criterio ponderale"*, il quale osserva che, nell'applicare il principio di diritto enunciato, precisando come il limite minimo di una quantità "ingente" sia da determinarsi in 750 mg per la cocaina, 250 mg per l'eroina e 1000 mg per l'hashish, le Sezioni Unite sembrerebbero essere incorse in *"un errore ove il riferimento fosse, come parrebbe, al principio attivo del THC. Esso infatti risulta indicato nella tabella ministeriale nel quantitativo di 500 mg, anziché 1000 mg come indicato in sentenza"*. Tale errore ha poi originato, negli anni successivi, un contrasto interpretativo concernente l'individuazione precisa dei fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina l'ingente quantità delle droghe "leggere": a fronte del valore-soglia da determinarsi correttamente in 500 mg, all'orientamento secondo cui doveva mantenersi il moltiplicatore di 2000 indicato dalle Sezioni Unite (con fissazione del limite minimo dell'ingente quantità in 1 kg), se ne è contrapposto un altro (poi avallato, nel 2020, dalle Sezioni Unite Polito), a tenore del quale il rispetto delle proporzioni e del filo logico della motivazione delle Sezioni Unite Biondi imponeva di applicare un moltiplicatore di 4000 (con fissazione del limite minimo dell'ingente quantità in 2 kg).

309/1990, all'art. 73, co. 1-*bis*, per la determinazione dei limiti quantitativi entro i quali le condotte ivi descritte potevano considerarsi di regola penalmente irrilevanti, poiché riguardanti il c.d. "uso personale".

La pronuncia delle Sezioni Unite sembrava avere definitivamente sopito il contrasto. Senonché, di lì a poco, la Corte costituzionale (con sentenza n. 32/2014) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies-ter* del d.l. n. 272/2005¹⁶, determinando la reviviscenza dell'impianto sanzionatorio precedentemente in vigore nonché la caducazione degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/1990 e delle tabelle allegate a tali disposizioni.¹⁷

Al fine di porre rimedio al vuoto normativo così determinato, il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 36/2014, convertito nella legge n. 79/2014, che ha nuovamente previsto l'emanazione, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, dei decreti ministeriali relativi ai "limiti massimi" già previsti per il c.d. "uso personale".

Di fronte alle intervenute mutazioni del quadro normativo, le sezioni semplici della Corte di cassazione, nel domandarsi se fosse ancora valido il *dictum* delle Sezioni Unite Biondi o se il criterio di definizione dell'aggettivo "ingenti" dovesse essere rivisto, sono tornate a scontrarsi. In particolare, numerose pronunce, specialmente della sezione terza, si sono poste in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite Biondi, auspicando una rimediazione dei principi ivi enunciati, *"in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell'aggravante di ingente quantità"*¹⁸. A questo indirizzo se ne contrapponeva invece un altro, secondo il quale per effetto della reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile ai sensi dell'art. 75, co. 1-*bis* del d.P.R. n. 309/1990 restavano pienamente validi i criteri enunciati dalle Sezioni Unite Biondi.¹⁹ Le Sezioni

¹⁶ Per quanto qui di interesse, tale decreto (convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006, c.d. "Fini-Giovanardi"), aveva disposto che le droghe "pesanti" e le droghe "leggere" fossero raggruppate senza distinzioni nella medesima tabella, di formazione ministeriale, allegata al d.P.R. n. 309/1990 (artt. 13 e 14) ed aveva unificato la sanzione per i reati ad esse relativi, modificando l'art. 73 del Testo unico.

¹⁷ Sul punto si rinvia a F. VIGANÒ, *Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di disciplina degli stupefacenti, con nuove modifiche (tra l'altro) al quinto comma dell'art. 73*, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 maggio 2014.

¹⁸ Vero e proprio *leading case* in tal senso è Cass. pen., Sez. III, 21/05/2014, n. 25176, Amato, con argomentazioni fatte poi proprie da molte altre sentenze, tra cui: Cass. pen., Sez. IV, 02/07/2014, n. 41779, Piozzo; Cass. pen., Sez. III, 01/10/2014, n. 46172, Mingotti; Cass. pen., Sez. III, 01/10/2014, Bouzaroita, n. 45458; Cass. pen., Sez. III, 30/10/2014, n. 5907, Faraj; Cass. pen., Sez. III, 29/01/2015, n. 12532, Castelletti; Cass. pen., Sez. III, 27/05/2015, n. 1609, Gavagna.

¹⁹ In tal senso v., fra le molte: Cass. pen., Sez. IV, 20/06/2014, n. 32126, Jitaru; Cass. pen., Sez. IV, 02/07/2014, n. 43465, Gallizzi; Cass. pen., Sez. IV, 03/10/2014, n. 1817,

Unite, chiamate a dirimere il contrasto, hanno ritenuto di aderire a quest'ultimo orientamento, statuendo che *"a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2"*²⁰.

Per dirla con le parole della sentenza Amato, sopra citata, l'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti si è così riconfermata come ad interpretazione (ed applicazione) *"tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica"* (seppure con il temperamento della discrezionalità giudiziale). Il che avrebbe, secondo alcuni, scongiurato ogni dubbio in ordine alla piena compatibilità dell'aggravante in parola con il principio costituzionale di legalità.²¹

2. L'imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti (art. 59, co. 2, c.p.)

Fatta tale breve, ma irrinunciabile premessa in ordine all'esigenza di ancorare l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità a parametri il più possibili obiettivi e certi, di cui si è fatta portatrice la Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, può ora addivenirsi al fulcro del presente contributo.

Merdita; Cass. pen., Sez. VI, 15/10/2014, n. 46301, Sala; Cass. pen., Sez. VI, 14/11/2014, n. 47907, Keci; Cass. pen., Sez. IV, 05/12/2014, n. 3799, Vabanesi; Cass. pen., Sez. VI, 04/02/2015, n. 6331, Berardi; Cass. pen., Sez. III, 28/09/2016, n. 47978, Hrim; Cass. pen., Sez. IV, 12/10/2016, n. 49619, Palumbo; Cass. pen., Sez. VI, 16/02/2018, n. 18829, Mauceri; Cass. pen., Sez. IV, 18/06/2019, n. 35671, Acquisto.

²⁰ Cass. pen., SS.UU., 30/01/2020, n. 14722, Polito, che hanno inoltre affermato che *"con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo"*, così dando risposta ai dubbi originati dall'errore sulla dose-soglia di THC riportato nel testo della sentenza delle Sezioni Unite Biondi.

²¹ In tal senso A. CHIBELLI, *La "ingente quantità" di stupefacenti*, cit., p. 162, il quale osserva che *"l'intervento "integrativo" attuato dalla sentenza Biondi, lungi dal tradursi in una mera "dequotazione" del principio di riserva di legge, apparirebbe conformarsi, al contrario, all'attuale statuto della legalità penale. E ciò nella misura in cui la regola forgiata dal "diritto vivente", fondandosi su parametri oggettivi, razionali e controllabili, restituisce determinatezza e ragionevolezza alla disciplina dettata dall'art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990 e, per tale via, assicura la certezza del diritto e la prevedibilità dell'applicazione della fattispecie criminosa"*. Esprimono invece dubbi, tra gli altri, C. BRAY, *Le Sezioni unite stabiliscono in 2 kg di principio attivo il valore oltre cui è integrata l'aggravante dell'ingente quantità*, cit. e G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., p. 87, ove si parla di una vera e propria *"usurpazione del ruolo del legislatore"*.

È, infatti, nel contesto di un'aggravante recante un concetto – quello di “quantità ingenti” – la cui interpretazione è basata su un criterio puramente oggettivo quale il valore ponderale e, quindi, sul raffronto aritmetico tra le analisi dello stupefacente in giudiziale sequestro (indicative del quantitativo di principio attivo) e le precise indicazioni fornite dalle Sezioni Unite Biondi, che rischia di andare più che mai dimenticato il disposto dell'art. 59, co. 2, c.p.

Tale norma, com'è noto, dispone che al fine di riconoscere ed applicare qualsiasi circostanza aggravante (oggettiva o soggettiva che sia²²), non basta che si verifichi la situazione, estranea agli elementi costitutivi del reato e tuttavia idonea a graduarne il disvalore²³, presa in considerazione dalla norma che prevede la circostanza, ma è altresì necessario, sul piano psicologico, che l'aggravante stessa sia conosciuta all'agente o che sia da questi ignorata per colpa ovvero ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.²⁴

Detta regola è stata introdotta nell'art. 59 dalla riforma operata con la legge n. 19/1990, che ha superato il concetto, previsto nel testo originario del codice del 1930, del *versari in re illicita*, in forza del quale il reo avrebbe dovuto rispondere oggettivamente per tutte le conseguenze derivanti dal reato, così rendendo la disciplina in materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti compatibile con il principio costituzionale di colpevolezza.²⁵

²² Per tale distinzione si rinvia direttamente al disposto dell'art. 70 c.p., che qualifica come oggettive le circostanze “che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità, dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso” e come soggettive “quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole”.

²³ La definizione si deve a G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 433.

²⁴ Alla norma dell'art. 59, co. 2, c.p. la giurisprudenza riconduce anche i reati aggravati dall'evento, intendendo la “conoscenza-conoscibilità” come “prevedibilità” dell'evento aggravatore: v., *ex multis*, Cass. pen., Sez. VI, 15/10/2009, n. 44492 e Cass. pen., Sez. VI, 24/09/1999, n. 12530, Tinnirello. Inoltre, secondo la giurisprudenza, l'art. 59, co. 2, c.p. riguarda non solo le circostanze aggravanti antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive, in relazione alle quali pure la “conoscenza-conoscibilità” va intesa come “previsione-prevedibilità” della circostanza: in tal senso v., *inter alia*, Cass. pen., Sez. VI, 13/10/2016, n. 52321, Beccaro Migliorati.

²⁵ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 440, osserva come la riforma varata con la legge n. 19/1990 sia stata, con ogni probabilità, mossa dall'intenzione di “valorizzare le molteplici implicazioni scaturenti dall'ormai famosa sentenza costituzionale n. 364/1988 che [...] dimostra come l'avvenuta costituzionalizzazione del principio di colpevolezza sia in grado di rifrangersi sull'intero sistema penale”. Com'è noto, trattasi della sentenza con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità

Quella introdotta dalla riforma del 1990, però, è una formulazione rivelatasi alquanto infelice²⁶, che ha posto un rilevante problema ermeneutico. Gli interpreti, infatti, si sono domandati se i criteri della conoscenza-conoscibilità delle circostanze aggravanti così introdotti possedano un unico ambito di applicazione (tesi dell'indifferenza del titolo) oppure due ambiti di applicazione distinti (tesi dell'imputazione differenziata per titolo): nel secondo senso, le aggravanti dovrebbero essere valutate a carico dell'agente in quanto previste e volute nei delitti dolosi e in quanto connesse all'inosservanza di cautele doverose nei delitti colposi. La prima tesi, quella dell'indifferenza del titolo, ha infine prevalso, avendo trovato accoglimento da parte della dottrina prevalente²⁷ e da parte dell'unanime giurisprudenza, per la quale la mera conoscibilità è condizione necessaria e sufficiente al fine dell'imputazione soggettiva delle aggravanti sia in relazione ai reati dolosi che in relazione ai reati colposi.²⁸ La formula espressa dall'art. 59, co. 2, c.p. può pertanto sintetizzarsi affermando che le circostanze aggravanti possono essere poste a carico del reo solo nel caso in cui gli si possa muovere "almeno un rimprovero di colpa"²⁹.

L'adesione alla tesi dell'indifferenza del titolo implica la possibilità di addivenire, nell'applicazione concreta, alla combinazione di un rimprovero doloso (per la fattispecie base) e di un rimprovero a titolo di colpa (in ordine

costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, articolando in motivazione un'interessante dissertazione sulla copertura costituzionale del principio di colpevolezza. In relazione alla *ratio* della riforma del 1990 v., più diffusamente, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, Milano, 2015, I, p. 1214 ss.

²⁶ Così A. VALLINI, voce *Circostanze del reato*, in *Dig. disc. pen.*, Aggiornamento, Torino, 2000, p. 38.

²⁷ In adesione alla tesi dell'indifferenza del titolo si segnalano, senza pretesa di esaustività: G. FLORA, voce *Errore*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1990, IV, p. 274; A. MANNA, voce *Circostanze del reato*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1993, VI, p. 5; A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova 2000, p. 761; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., p. 672; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale* (artt. 1-84), Milano, 2004, sub art. 59, p. 650. In senso contrario G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 440.

²⁸ In tal senso si v., *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 14/04/2022, n. 18049, Caca Lulzim e Cass. pen., Sez. V, 16/01/1999, Gottardo, in *Cass. pen.*, 1999, 12, p. 3438 ss., con nota di P. PIRAS, *L'imputazione delle circostanze aggravanti: la fattispecie della malattia insanabile conseguente al reato di lesioni personali*. In alcune occasioni, la Suprema Corte ha espressamente escluso l'incompatibilità logica tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di una circostanza aggravante: in tal senso Cass. pen., Sez. I, 27/10/1997, n. 9958, Carelli e Cass. pen., Sez. VI, 06/12/1994, Imerti.

²⁹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., p. 672.

alle circostanze che aggravano la pena). Il che, tuttavia, porta con sé il rischio di una pericolosa deriva, e cioè che la colpa richiesta dall'art. 59, co. 2, c.p. tramuti in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con un ritorno al *versari in re illicita* voluto dal legislatore del 1930. Vi è, infatti, il rischio che, nella prassi applicativa, l'apprezzamento in ordine alla conoscenza-conoscibilità delle aggravanti venga considerato positivamente assolto in maniera presuntiva, derivando in via inferenziale dall'accertamento dell'elemento psicologico relativo alla fattispecie base, che permeerebbe di sé anche l'aggravante, o comunque in maniera riduttiva, venendo demandato a semplici deduzioni logiche.³⁰ Con buona pace del principio di colpevolezza.

A fronte di un tale rischio, occorre rifuggire da ogni interpretazione dell'art. 59, co. 2, c.p. in termini riduttivi o presuntivi, dovendo il coefficiente di colpa ivi previsto, per natura "umbratile" e "difficilmente afferrabile"³¹, essere necessariamente inteso ed accertato, in sede giurisprudenziale, in maniera puntuale e completa, secondo il disposto dell'art. 43, co. 3, c.p.: conoscibilità-prevedibilità in concreto³² della circostanza, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso

³⁰ La giurisprudenza della Corte di cassazione afferma con evidente tranquillità che la prova della "conoscenza-conoscibilità" di cui all'art. 59, co. 2, c.p. "può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito"; in tal senso, *inter alia*: Cass. pen., Sez. II, 03/02/2022, n. 15887; Cass. pen., Sez. IV, 23/01/2019, n. 16200; Cass. pen., Sez. III, 30/09/2014, n. 47385; Cass. pen., Sez. II, 15/04/2008, n. 30423; Cass. pen., Sez. III, 27/06/2002, n. 32523. In alcuni arresti, la Suprema Corte ha financo ritenuto sufficiente il ricorso al notorio per ritenere soggettivamente imputabile una circostanza aggravante: v., sulle aggravanti di cui agli artt. 416-bis, co. 4 e 6, in relazione all'associazione di "Cosa Nostra", Cass. pen., Sez. VI, 15/10/2009, n. 42385, Ganci, secondo cui costituisce un "fatto notorio, non ignorabile né dai sodali né dai concorrenti esterni, che "Cosa Nostra" è dotata stabilmente di armi ed opera nel campo economico, utilizzando ed investendo i profitti di delitti posti in essere in esecuzione del suo programma criminoso". Nello stesso senso, in relazione all'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti v., nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Roma, Sez. IV, 17/05/2023, n. 4085: "Tenuto conto del contesto in cui si muovevano il P. ed i suoi correi, contiguo alla criminalità organizzata di natura ndranghetista, nonché della caratura criminale e del numero dei soggetti coinvolti, non appare davvero credibile (e comunque non scusabile) che l'imputato ignorasse di partecipare ad un'operazione di acquisto di un quantitativo ingente di cocaina".

³¹ BLAIOTTA R., *Dove va la colpa penale?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2021, 10, p. 1281.

³² È indubbio che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'accertamento richiesto dall'art. 59, co. 2, c.p., una valutazione di prevedibilità-conoscibilità *in astratto*, anche alla luce del rilievo costituzionale attribuito al principio di colpevolezza dal giudice delle leggi, nelle cui sentenze (a partire dalla n. 364/1988) si fa riferimento alla "prevedibilità ed evitabilità concreta dell'evento".

concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale³³. Tale coefficiente, inoltre, dev'essere oggetto di un'autonoma valutazione da parte dell'organo giudicante, condotta secondo la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, presidio fondamentale che separa il terreno della prova da quello "dei sospetti e delle illazioni"³⁴. Di tale autonoma valutazione, infine, l'organo giudicante è chiamato a dare conto nella motivazione della sentenza.

3. L'imputazione soggettiva dell'aggravante dell'ingente quantità

In questa prospettiva, particolari problemi pone l'aggravante dell'ingente quantità, prevista in materia di stupefacenti dall'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990. Trattandosi, come si è ricordato, di una circostanza che, dalla sua introduzione ad oggi, ha sempre arrancato nel tentativo di portarsi all'interno del perimetro di compatibilità costituzionale (in particolare per quanto attiene al principio di legalità), ancor maggiore rilevanza pratica spiega, in relazione ad essa, l'accertamento delle condizioni richieste dall'art. 59, co. 2, c.p. in punto di imputabilità soggettiva che l'organo giudicante deve imprescindibilmente e proficuamente condurre.

Inoltre, avendo le Sezioni Unite della Corte di cassazione *de facto* legittimato un'interpretazione del concetto di ingente quantità che si risolve in un'operazione ermeneutica "*tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica*", il rischio di sconfinare in un'ipotesi di responsabilità oggettiva si intensifica, in quanto l'automaticità dell'apprezzamento in ordine alle "quantità ingenti" potrebbe "contagiare" anche l'accertamento in ordine all'elemento psicologico richiesto dall'art. 59, co. 2, per contro assolutamente insuscettibile di essere ricondotto ad un'operazione meramente aritmetica. Non è certo di difficile immaginazione uno scenario in cui il giudice, preso atto dell'avvenuto superamento delle soglie individuate dalle Sezioni Unite Biondi, ritenga tale circostanza decisiva ed assorbente ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990 (specialmente ove si tratti di un quantitativo che si collochi sensibilmente oltre la soglia), condensando le proprie ridotte o inesistenti valutazioni in ordine all'imputabilità soggettiva della stessa in una vuota formula di stile.

³³ Il riferimento all'agente modello razionale, integrato dalle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale, è costante nella giurisprudenza di legittimità: in tal senso v., *ex multis*, Cass. pen., Sez. VI, 19/09/2018, n. 49573, Bruno e Cass. pen., Sez. II, 11/11/2021, n. 2572, entrambe pronunciate sull'accertamento della colpa necessario per porre a carico dell'agente la morte o le lesioni come conseguenza di altro delitto, ai sensi dell'art. 586 c.p.

³⁴ L'espressione si deve a P. FERRUA, *Teoria della prova: dialogo con Franco Cordero*, in *DisCrimen*, 16 dicembre 2020: "*L'oltre ogni ragionevole dubbio costituisce il livello massimo di prova che si può ottenere nel processo penale; ma rappresenta, al tempo stesso, anche il livello minimo perché, se si scende sotto quella soglia, si entra inevitabilmente nella zona dei sospetti e delle illazioni*".

Ecco, quindi, perché in relazione all'aggravante in parola è fondamentale che il disposto dell'art. 59, co. 2, c.p. non venga dimenticato.

4. Il panorama giurisprudenziale in materia: tra pronunce incoraggianti e derive applicative

Dalla giurisprudenza di legittimità provengono, invero, incoraggianti rassicurazioni, venendo nelle pronunce in materia costantemente premesso che l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti può essere riconosciuta soltanto quando sia accertato che l'agente conosceva l'entità della sostanza, ovvero che la ignorava per colpa o che la riteneva non ingente per errore dovuto a colpa.³⁵ Se, però, si analizzano attentamente tali pronunce, si può comprendere come alle suddette premesse non sempre facciano seguito, in concreto, applicazioni realmente in linea con il dettato dell'art. 59, co. 2, c.p. e, di conseguenza, con il principio costituzionale di colpevolezza.

Nella maggior parte delle sentenze aventi ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 80, co. 2, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivato l'accertamento effettuato dai giudici del merito in ordine alla consapevolezza ovvero all'ignoranza inescusabile da parte dell'imputato circa la quantità *ingente* di sostanza stupefacente.³⁶ Tuttavia, mentre in molte occasioni i giudici di legittimità hanno corroborato accertamenti effettivamente condotti con la dovuta accuratezza, oltre che congruamente motivati, non mancano occasioni in cui la Corte di cassazione ha confermato la bontà di valutazioni indubitabilmente riduttive ed incongruamente motivate, con argomentazioni che non sembrano realmente in linea con la *ratio* dell'art. 59, co. 2, c.p. e, quindi, con il principio di colpevolezza.

³⁵ In tal senso v., *ex multis*: Cass. pen., Sez. IV, 06/07/2023, n. 40724; Cass. pen., Sez. IV, 14/04/2022, n. 18049, Caca Lulzim; Cass. pen., Sez. III, 24/02/2016, n. 21968, Amato; Cass. pen., Sez. VI, 05/03/2014, n. 13087, Mara. Vi è una pronuncia, spesso citata anche nelle sentenze più recenti (v., per es., Cass. pen., Sez. III, 03/02/2022, n. 19431, Kollaj), in cui la Corte di cassazione ha, al contrario, affermato l'irrilevanza dell'eventuale inconsapevolezza da parte dell'agente in ordine alla quantità ingente di stupefacente. Si tratta, tuttavia, di un arresto che risale a prima della riforma dell'art. 59 c.p. operata con la legge n. 19/1990, dunque pienamente in linea con il tenore della norma allora vigente, basato sul principio del *versari in re illicita* (il riferimento corre a Cass. pen., Sez. VI, 20/06/1989, n. 8730).

³⁶ In tal senso v., *ex multis*: Cass. pen., Sez. IV, 06/07/2023, n. 40724; Cass. pen., Sez. V, 08/11/2022, n. 7380; Cass. pen., Sez. IV, 14/04/2022, n. 18049, Caca Lulzim; Cass. pen., Sez. IV, 16/11/2021, n. 5412; Cass. pen., Sez. III, 06/05/2021, n. 29574; Cass. pen., Sez. IV, 04/04/2019, n. 36175; Cass. pen., Sez. VI, 28/11/2018, n. 4846; Cass. pen., Sez. IV, 23/11/2016, n. 8082; Cass. pen., Sez. IV, 02/07/2013, n. 43174; Cass. pen., Sez. III, 15/10/2009, n. 43400.

Così, in un'occasione³⁷ la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa avverso la sentenza di condanna di un soggetto riconosciuto colpevole, in concorso con altri, di avere importato in Italia oltre 34 kg di cocaina, occultati nel serbatoio dell'auto condotta da altro soggetto, in quanto si era occupato del trasporto del denaro necessario per l'acquisto della sostanza. La difesa esponeva, in sede di legittimità, la mancanza della conoscenza-conoscibilità dell'ingente quantità da parte dell'imputato, in quanto egli si era limitato a trasportare, per conto di altri, la somma di 50 milioni di lire, che all'epoca del fatto (avvenuto nel 1999) sarebbe stata sufficiente ad acquistare non più di 1 kg di cocaina. La Suprema Corte ha però disatteso tali rilievi, ritenendo da un lato che *"[a]nche volendo seguire il ragionamento svolto dalla difesa, sarebbe in ogni caso ragionevole ritenere che con un chilogrammo di cocaina pura si sia al di sopra del parametro [...] del superamento di 2.000 volte del "valore soglia", cioè del principio attivo detenibile, di cui alla più recente precisazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150)"* e dall'altro che nel caso di specie doveva senz'altro ravvisarsi la colpa di cui all'art. 59, co. 2, c.p., avendo l'imputato effettuato un viaggio con consegna di una rilevante somma di denaro a titolo di acconto ed avendo mostrato *"interesse nel seguire costantemente le successive vicende"*. Si trattava, quindi, di un caso nel quale non era nemmeno emerso un contatto dell'imputato con lo stupefacente, essendosi egli limitato a trasportare una somma di denaro (peraltro in una misura che, al contrario di quanto sostenuto dalla Cassazione, mai avrebbe permesso di acquistare una quantità "ingente" di stupefacente³⁸) ed a mostrare un non meglio precisato interesse per la vicenda.

In altra occasione, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici del merito avessero correttamente accertato l'imputabilità soggettiva dell'aggravante dell'ingente quantità all'imputata che deteneva poco più di 2 kg di cocaina nel proprio bagaglio aereo, *"valorizzando debitamente, ai fini della consapevolezza della prevenuta in ordine al carico, le modalità intercontinentali del trasporto, l'incensuratezza dell'imputata, il suo stato di disoccupazione ed il carattere non economico del viaggio aereo"*. Trattasi, in tutta evidenza, di elementi difficilmente valorizzabili al fine di ritenere provata la conoscenza-conoscibilità dell'ingente quantità di cocaina.

³⁷ Cass. pen., Sez. IV, 23/11/2016, n. 8082.

³⁸ Il ragionamento della Corte, secondo cui con 1 kg di cocaina pura si sarebbe superata la soglia individuata dalle Sezioni Unite Biondi, è del tutto illogico: nel caso di 1 kg di sostanza, anche ove si tratti di cocaina pura al 100%, il principio attivo non può comunque essere superiore a 1 kg, e per la cocaina sono da considerarsi ingenti quantità di principio attivo superiori a 1,5 kg (750 mg x 2.000 = 1.500.000 mg = 1,5 kg).

Ancora, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa dell'imputata avverso la decisione con cui la Corte d'Appello aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309/1990, in quanto nella valigia della donna, atterrata a Milano con un volo proveniente dal Perù, erano stati rinvenuti oltre 8 kg di cocaina. La Suprema Corte ha ritenuto che da parte dell'imputata vi fosse stata, *"a tutto concedere, colposa ignoranza della configurabilità della predetta aggravante"*, in quanto *"l'accertata consapevolezza, da parte [dell'imputata] di trasportare stupefacente [...] implicava necessariamente che la stessa conoscesse, o dovesse conoscere, anche l'entità del trasporto"*³⁹. Più di recente, poi, la Suprema Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la massima di comune esperienza, formulata dai giudici del merito, secondo cui *"chi ammette di detenere e trasportare delle sostanze stupefacenti è giocoforza anche a conoscenza del quantitativo a meno che egli non provveda ad indicare specifici elementi di fatto idonei a suffragare l'affermazione di inconsapevolezza circa il dato quantitativo della droga detenuta e trasportata"*.⁴⁰ Ecco concretizzato il rischio che, nella concreta applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, occorre invece scongiurare: secondo questo pericoloso orientamento, l'accertamento in ordine alla conoscenza-conoscibilità dell'aggravante può essere tratto direttamente dall'accertamento dell'elemento psicologico della fattispecie base (in questo caso del dolo richiesto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990), secondo una vera e propria presunzione relativa, che fa carico all'imputato di dimostrare la propria inconsapevolezza o incolpevole ignoranza in ordine all'effettivo quantitativo di stupefacente.

L'analisi delle sentenze fin qui svolta non deve provocare un eccessivo sconforto. Accanto a pronunce siffatte, segno evidente di un'interpretazione in termini assolutamente insufficienti dell'accertamento richiesto dall'art. 59, co. 2 del codice penale, se ne rivengono infatti molte altre in cui la Suprema Corte ha mostrato di fare buona applicazione della regola prevista in materia di imputabilità soggettiva delle circostanze aggravanti, annullando le sentenze di merito in cui tale accertamento si è ridotto ad un vuoto simulacro. Tali sentenze, che subito si vedranno, non possono che essere salutate con favore, in quanto fattesi portatrici di un'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità idonea a collocarsi a tutti gli effetti nel solco tracciato dal principio costituzionale di colpevolezza.

³⁹ Cass. pen., Sez. IV, 22/05/2020, n. 19858.

⁴⁰ Cass. pen., Sez. III, 06/05/2021, n. 29574, ove poi la Corte ha tentato di riformulare la massima di esperienza in maniera maggiormente conforme al principio di colpevolezza, affermando che *"se si accetta un incarico illecito di quel tipo senza verificare la quantità di droga trasportata certamente si versa in colpa rispetto al fatto che potrebbe trattarsi di ingente quantità"*.

In questo senso, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con cui la difesa evidenziava *"come l'imputato non potesse essere a conoscenza del quantitativo dello stupefacente trasportato [...] solamente sulla base del volume degli involucri dallo stesso detenuti"*. La Corte, premesso che i giudici del merito avevano ritenuto applicabile l'aggravante dell'ingente quantità *"evidenziando il collegamento dell'imputato con organizzazioni criminali dedite al narcotraffico ed il volume oggettivo degli involucri, quali elementi da cui trarre la piena consapevolezza in capo all'imputato del quantitativo di sostanza stupefacente trasportata"*, ha ritenuto tale motivazione del tutto insufficiente, affermando che tali equivoci elementi non consentivano assolutamente di formulare il giudizio di colpevolezza richiesto dall'art. 59, co. 2, c.p., *"in quanto il solo collegamento con organizzazioni di narcotraffici ed il volume degli involucri non consentono, in assenza di altri elementi, di ritenere che l'imputato fosse a conoscenza della natura e del quantitativo dello stupefacente affidatogli per il trasporto, del relativo principio attivo e della qualità dello stesso"*⁴¹.

In un'altra occasione, i giudici di legittimità hanno annullato con rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990, la sentenza di condanna emessa nei confronti di un soggetto che aveva *"diretto un sodalizio criminale composto da più di dieci associati [...] allo scopo di acquisire ingenti quantitativi di cocaina, anche direttamente dai paesi di produzione, pianificando gli acquisti, gestendo le risorse finanziarie, ricevendo i corrieri, soprintendendo all'attività di spaccio"*. Secondo la Corte, *"non è infatti sufficiente, ai fini della configurabilità dell'aggravante in parola, la semplice coscienza e volontà della detenzione dello stupefacente, eventualmente per il tramite di un concorrente, ma è necessaria la dimostrazione della colpevolezza dell'agente quanto allo specifico profilo del quantitativo dello stupefacente"*⁴². La Suprema Corte ha, così, sconfessato l'orientamento fatto proprio dai giudici del merito (e in altre occasioni patrocinato, come si è visto, dalla stessa Corte di cassazione), che avevano motivato l'applicabilità dell'aggravante in base all'assunto secondo cui sarebbe irrilevante l'eventuale non conoscenza in capo all'imputato del quantitativo alla cui detenzione ha concorso.

Del pari, nel caso di un soggetto condannato per avere detenuto, all'interno del proprio garage, oltre 4 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina, la Corte di cassazione ha dichiarato fondato il ricorso della difesa, affermando che i giudici del merito avevano erroneamente *"concentrato la loro attenzione esclusivamente sul problema della configurabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 sul piano oggettivo, senza affrontare tuttavia l'ulteriore questione"*

⁴¹ V., anche per le citazioni precedenti, Cass. pen., Sez. III, 18/02/2016, n. 24412.

⁴² V. anche per la citazione precedente, Cass. pen., Sez. III, 24/02/2016, n. 21968, Amato.

*dell'imputabilità dell'aggravante in esame all'odierno ricorrente, verificando cioè se questi fosse o meno a conoscenza del fatto che lo stupefacente rinvenuto nel box di cui egli aveva la disponibilità fosse anche di ingente quantità, o comunque se abbia ignorato tale circostanza per colpa o l'abbia ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa*⁴³. La Corte, perciò, ha demandato ad altra sezione della Corte d'Appello i dovuti approfondimenti, annullando con rinvio la sentenza impugnata.

Ancora, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso con cui due computati, ai quali era possibile riferire solo una parte dell'intero compendio di sostanza stupefacente oggetto del processo, lamentavano l'applicazione nei loro confronti dell'aggravante della ingente quantità. Secondo la Cassazione, gli accertamenti pretesi dall'art. 59, co. 2, c.p. *"non possono essere surrogati sic et simpliciter dal fatto che l'agente abbia concorso, ma solo limitatamente ad una parte di esso, nella acquisizione della sostanza in questione dovendo l'elemento soggettivo che sostiene l'attribuzione della rilevanza della circostanza aggravante ricorrere, quanto meno sotto il profilo della colpevolezza, a carico di ciascuno dei concorrenti nel reato"*⁴⁴.

Di recente, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza oggetto di ricorso, limitatamente alla statuizione relativa all'imputazione soggettiva dell'aggravante dell'ingente quantità (e al trattamento sanzionatorio), rilevando come il relativo accertamento, da compiere con particolare attenzione con riferimento ad un soggetto che aveva funto da "staffetta", si era risolto in un'assoluta carenza di motivazione sul punto.⁴⁵

Da ultimo, la Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla difesa di una donna condannata nei gradi di merito per essere stata sorpresa dalle forze dell'ordine mentre, in qualità di "corriere", trasportava un pacco contenente circa 3 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 del DPR n. 309/1990 e al trattamento sanzionatorio, osservando che *"in applicazione dell'art. 59 c.p., comma 2, è necessario che sia accertata la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa"*. Secondo la Corte, tuttavia, benché il quantitativo rientrasse nei parametri fissati dalle Sezioni Unite Biondi, nella fattispecie posta alla sua attenzione non era risultata *"sufficientemente argomentata l'attribuzione, in capo [all'imputata], della colpevolezza in ordine alla circostanza contestata, ricondotta ad un rapido passaggio, tra le mani della*

⁴³ Cass. pen., Sez. III, 15/02/2018, n. 20057.

⁴⁴ Cass. pen., Sez. III, 13/04/2018, n. 41258 che in motivazione richiama Cass. pen., Sez. III, 24/02/2016, n. 21968, Amato.

⁴⁵ Cass. pen., Sez. IV, 28/05/2019, n. 42858, che in motivazione richiama Cass. pen., Sez. III, 24/02/2016, n. 21968, Amato, sopra analizzata.

*ricorrente, del pacco contenente la sostanza stupefacente, che avrebbe dovuto condurre alla certa possibilità di prevedere il superamento della soglia indicata*⁴⁶. Secondo questo arresto, pertanto, nemmeno un contatto fisico del soggetto agente con la sostanza stupefacente è sufficiente a dimostrare la conoscenza-conoscibilità dello stesso in ordine alla circostanza che si tratti di una quantità ingente, nel caso in cui tale contatto sia così rapido ed estemporaneo da metterlo in grado di stimare, applicando la dovuta diligenza, il reale quantitativo della sostanza.

Dalle sentenze appena analizzate può inoltre notarsi come i giudici di legittimità pretendano – non a torto – che l'accertamento in ordine alle condizioni richieste per l'imputabilità soggettiva dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309/1990 venga svolto con particolare accuratezza in relazione a soggetti collocabili in posizioni marginali rispetto al fulcro del narcotraffico, quali i "corrieri", i "depositari" o le "staffette". Ciò perché non è difficile immaginare, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che tali soggetti si trovino ad agire sì nella consapevolezza di trasportare, detenere o facilitare il trasporto di stupefacenti, ma al contempo nella incolpevole ignoranza di avere a che fare con quantità "ingenti" di tali sostanze.

5. Rilievi conclusivi

Si è ricordato come l'aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, co. 2 del d.P.R. n. 309/1990, sia nata affetta da un "vizio genetico" in punto di determinatezza, avendo il legislatore utilizzato un aggettivo ("ingenti") che solo con molta fatica si è visto destinatario di una "interpretazione tassativizzante", che la conducesse all'interno del perimetro di compatibilità con il principio di legalità. Si è, poi, brevemente ripercorsa la disciplina prevista in materia di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti nella parte generale del codice penale e si è detto che l'aggravante dell'ingente quantità, proprio perché fatta oggetto di un'interpretazione animata dall'intento di restituirne un significato il più possibile oggettivo, al costo di ridurre l'aggettivo "ingenti" ad un concetto matematico, rischia – molto più di altre circostanze che aggravano la pena – di essere oggetto, nella prassi, di un'applicazione automatica.

Analizzando il panorama delle pronunce della Cassazione in materia, si è visto come le affermazioni di principio, secondo cui all'aggravante dell'ingente quantità si applica – come a qualsiasi aggravante – il disposto dell'art. 59, co. 2 del codice penale, prestino talvolta il fianco ad alcune derive applicative. In altre occasioni, invece, la Suprema Corte mostra di fare una corretta applicazione dell'art. 59, co. 2, confermando le sentenze in cui l'accertamento in ordine alla conoscenza-conoscibilità dell'aggravante della ingente quantità sia stato effettuato nei gradi di merito con la dovuta accortezza e

⁴⁶ V. anche per la citazione precedente, Cass. pen., Sez. V, 06/07/2023, n. 39175.

sia stato adeguatamente motivato, ed annullando per contro le sentenze nelle quali tale accertamento si sia ridotto ad un vuoto simulacro.

Ebbene, è a tali incoraggianti pronunce che deve guardarsi per far sì che l'aggravante dell'ingente quantità, che rappresenta un vero e proprio "fiume in piena" nel sistema penale previsto dal legislatore in materia di stupefacenti, visti gli effetti dirompenti che determina in punto di trattamento sanzionatorio, segua regolarmente il proprio corso, senza superare gli argini posti dal principio di determinatezza, da un lato, e dal principio di colpevolezza, dall'altro. L'essere stato, infatti, il primo di tali argini consolidato dalle Sezioni Unite Biondi non deve spingere gli interpreti a dimenticare l'importanza, strutturalmente equiparabile, dell'argine opposto. Come affermato dalla Corte costituzionale, a nulla varrebbero *"la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti [...] in relazione ai quali non è in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto"*⁴⁷.

⁴⁷ Corte cost., 23/03/1988, n. 364, in cui si è ulteriormente affermato che *"[i]l principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto"*.